

Protocollo RC n. 3376/04

Deliberazione n. 90

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2005

VERBALE N. 28

Seduta Pubblica del 28 aprile 2005

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilacinque, il giorno di giovedì ventotto del mese di aprile, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,25 – il Presidente MANNINO dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 34 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Dalia Francesco, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Gasparri Bernardino, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Casciani Carlo Umberto, Cosentino Lionello, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Germini Ettore, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Marroni ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Cipressa.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Milano Raffaella.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, per alzata di mano, la 30^a proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale e dall'accoglimento degli emendamenti:

30^a Proposta (Dec. G.C. del 18 febbraio 2004 n. 19)

Regolamento Comunale per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona.

Premesso che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 775/2000, integrata successivamente dalla deliberazione di G.C. n. 1532 del 30 dicembre 2000, ha inteso avviare il sistema di accreditamento degli organismi gestori dei servizi alla persona conferendo al suddetto provvedimento caratteristiche di sperimentazione in attesa di provvedimenti quadro in linea con la legge di integrazione dei servizi, la n. 328/2000, e con i contenuti e il quadro di indirizzo del Piano Regolatore Sociale;

Preso atto che nella suddetta fase di prima applicazione della deliberazione n. 1532/2000 sono stati costituiti, con le modalità, i tempi e le procedure stabilite, inizialmente il Registro Unico Cittadino di Accreditamento (RUC) e successivamente 19 Registri Municipali degli Enti già accreditati a livello centrale, ai fini dell'affidamento dei servizi territoriali;

Atteso che i Municipi hanno proceduto all'affidamento dei servizi alla persona (Saisa-Saish e Sismif) i cui contratti erano da tempo scaduti, utilizzando le procedure indicate nella citata deliberazione G.C. n. 1532/2000;

Che una volta assicurata la continuità delle prestazioni si è avviata una intensa fase di contatto e di confronto con i servizi sociali municipali per applicare il sistema dei "pacchetti di servizio" e per attivare il passaggio da un modello dei servizi regolato da convenzioni di carattere generale ad un sistema impostato sul principio dei Piani di Intervento Individuali, che hanno assunto il profilo di veri e propri contratti modulati sulle effettive esigenze dell'utenza e su un diverso ruolo che questa è destinata ad assumere in ordine ai propri progetti assistenziali;

Che l'esito della complessa fase di avvio e di confronto sulle questioni applicative del nuovo sistema di interventi, (in ordine al quale si sono registrati ripetuti incontri con tutte le parti sociali interessate e che hanno, in particolare, consentito all'Amministrazione di formalizzare importanti intese con i rappresentanti delle cooperative del settore sul percorso da attivare e da sostenere per dare compiutezza al processo di applicazione del

sistema di accreditamento e di riordino dei servizi alla persona), sono state evidenziate rilevanti questioni “aperte” riguardanti sostanzialmente:

1. la ridefinizione degli obiettivi generali del sistema di accreditamento;
2. l’apertura dei registri di accreditamento ad altri enti gestori operanti in settori diversi dai servizi domiciliari tradizionali (Saisa, Saish e Sismif) ed a favore di fasce di cittadini adulti con fragilità sociale;
3. la definizione di livelli di assistibilità, già individuati come “pacchetti di servizio” sui quali parametrare il costo dei servizi sulla base di una puntuale descrizione degli interventi e di costi certi ed uniformi per ogni livello di assistibilità;
4. la definizione del contesto di norme e linee di indirizzo sui diritti dei cittadini utenti, sulle procedure per l’esercizio del diritto di scelta e sulle modalità di espressione di gradimento per i servizi fruiti;
5. la conseguente definizione delle procedure di valutazione della qualità dei servizi resi, in un contesto garante dell’apertura del sistema e quindi delle più ampie opportunità di scelta onde consentire, da parte degli utenti, l’esercizio del diritto di scelta e da parte degli enti gestori, un ruolo di compartecipazione alla progettazione ed alla gestione dei servizi, funzione, questa, particolarmente sottolineata dalla legge di riordino, la n. 328/2000;

Che i temi su indicati vengono disciplinati nell’allegato “Regolamento per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona” che del presente provvedimento è parte integrante e sostanziale;

Che l’esigenza di comprendere il quadro degli indirizzi riguardanti il sistema di accreditamento quale premessa del più ampio quadro di riferimento politico-istituzionale contenuto nel Piano Regolatore Sociale, rende essenziale la determinazione del Consiglio Comunale sui contenuti strategici dell’azione di riordino del settore promossa dall’Amministrazione, anche in assenza delle indicazioni della Regione;

Visto il D.Lgs. 28 aprile 1997 n. 281;

Vista la legge di riordino 8 novembre 2000 n. 328;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1532 del 30 dicembre 2000;

Visto il DPCM 30 marzo 2001;

Vista la decisione di G.C. n. 117 del 2 agosto 2002;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Considerato che in data 11 febbraio 2004 il Direttore del Dipartimento V ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Il Direttore del Dipartimento V

F.to: F. Alvaro”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 25 febbraio 2004, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri:

Municipi III, V, VI, VIII, IX, XI e XIII: parere favorevole;

Municipi I, II, VII, X, XII, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX: parere favorevole con richiesta di modifiche;

Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate:

Municipio I:

- 1) art. 3 comma 7, si propone di modificare il 5° p. nel modo seguente: “collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro ed alle risorse necessarie per raggiungerla in un’ottica di sviluppo locale”;
- 2) art. 3 comma 7, aggiungere: “Termini definiti di permanenza nelle liste di attesa”;
- 3) art. 4 comma 1, al primo punto togliere: “almeno triennale”;
- 4) art. 4 comma 1, aggiungere la frase: “requisito curriculare per le persone che operano o dirigono per conto dell’Ente”;
- 5) art. 4 comma 1 al punto 7, eliminare tutta la frase da “documentazione” a “erogati”;
- 6) art. 4 comma 1, dopo l’ultimo punto inserire la frase “obbligatorietà di forme di monitoraggio e valutazione della qualità attraverso realizzazione di specifici report trimestrali e indagini campionarie qualitative”;
- 7) art. 5 comma 2, al punto d eliminare: “preferibilmente”;
- 8) art. 6 comma 1, si propone di modificare il presente comma nel modo seguente: “La gestione del RUC è affidata ad una Commissione Tecnica Centrale Permanente (per brevità Commissione Tecnica”) istituita presso il V Dipartimento nominata con delibera di Giunta;
- 9) art. 6 comma 2, si propone di modificare il 2° p. nel modo seguente: “attività di vigilanza sugli organismi accreditati”;
- 10) art. 8 comma 1, si propone di sostituire l’intero punto con il seguente: “Ove sia accertata la perdita totale o parziale dei requisiti previsti, la Commissione Tecnica ne approfondisce le cause e, qualora queste siano da attribuire all’organismo interessato, stabilisce un termine oltre il quale, in assenza del ripristino dei requisiti iniziali, l’organismo decade; in tal caso la Commissione Tecnica adotta un provvedimento che dispone la immediata decadenza dell’Organismo dall’iscrizione al RUC e la sua immediata cancellazione. La Commissione Tecnica adotta analogo provvedimento, senza necessità di approfondimenti ulteriori, nei casi in cui sia accertata la falsità comprovata della documentazione presentata”;
- 11) art. 9 comma 6, si propone di sostituire il presente punto nel modo seguente: “Il Dipartimento V previo parere dei Municipi, degli organismi iscritti al RUC, della rappresentanza degli Utenti e della Commissione Politiche Sociali, cura la stesura di un apposito “disciplinare di servizio” volto ad individuare aspetti amministrativi e procedurali relativi ai rapporti tra i servizi territoriali degli enti gestori accreditati, anche in relazione ai costi dei servizi. Tale Disciplinare costituirà un punto di riferimento per i Municipi”;
- 12) art. 9 comma 8, si propone di modificare la premessa nel modo seguente: “Ai fini dell’affidamento dei servizi oggetto dell’accreditamento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di pubblici servizi, si procederà con quanto disposto all’art. 5 della legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000 e successivo quadro di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona di cui al DPCM 30 marzo 2001. L’Amministrazione Comunale si impegna, sia in sede dipartimentale che Municipale, ad affidare i servizi previo invito degli organismi iscritti al RUC in base all’area e, ove previsto, al territorio di competenza salvo casi di effettiva emergenza. In tal caso il Dirigente competente invia opportuna e documentata motivazione alla Commissione Politiche Sociali comunale o municipale circa l’effettiva imprevedibilità degli eventi che si intende fronteggiare. Nella scelta degli organismi affidatari dei servizi, il Dirigente competente dovrà tener presente i seguenti elementi utili alla valutazione dei progetti”;

- 13) art. 13 comma 1, si propone di modificare il punto nel modo seguente:
 “L’Amministratore si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla erogazione dei servizi svolti dagli enti accreditati. Le attività di controllo e vigilanza sono effettuate in collaborazione con l’Osservatorio sulle condizioni del Lavoro del Comune di Roma, nell’ambito di quanto stabilito nel protocollo d’intesa sul lavoro degli organismi sociali convenzionati e accreditati con il Comune di Roma”;
- 14) art. 14 – si propone di abrogarlo per intero;

Municipio II:

- 1) art. 6 – Presenza operatori dell’Ufficio UO SECS Municipio in sede di esame delle domande di accreditamento di organismi operanti sul territorio del Municipio medesimo;
- 2) art. 9 – nella valutazione degli interventi venga presa in considerazione l’esperienza acquisita dagli organismi sul territorio;
- 3) necessità di attivazione reale del registro con inserimento di nuovi organismi che hanno presentato domanda già per i servizi da offrire nell’anno 2004;

Municipio VII:

- 1) art. 11 inserire comma 3, “l’Ufficio di tutela deve essere composto da personale diverso da quello che affida il servizio”;
- 2) art. 12 inserire comma 3, “... resi disponibili ogni 4 mesi”;

Municipio X:

- 1) art. 9 comma 3, aggiungere: “indicazione e possibilità di modifiche durante la durata del progetto”;
- 2) art. 9 comma 8, aggiungere: “sistema interno di valutazione di qualità dei servizi erogati”;
- 3) art. 10 commi 2 e 6, aggiungere: “nel caso dell’area disabili congiuntamente con la ASL”;

Municipio XII:

- 1) art. 3 comma 10: eliminare la parola “almeno” e aggiungere “a cura della Commissione Tecnica Centrale Permanente non appena i membri siano stati rinnovati”;
- 2) art. 6 comma 1: sostituire interamente con “la gestione del RUC è affidata alla Commissione Tecnica Centrale Permanente, coadiuvata dal Direttore del Dipartimento V o da un Dirigente suo delegato e composta da 4 membri, di cui 2 dei competenti servizi dipartimentali, e 2 esterni, designati da Enti e/o Istituzioni pubbliche operanti nel settore. La Commissione Tecnica Centrale Permanente è presieduta da un Dirigente tecnico dell’area dei Servizi Sociali operante nelle amministrazioni comunale o municipale ed è rinnovata con cadenza annuale”;
- 3) art. 6 comma 2, sostituire “la Commissione coadiuva il Direttore nei seguenti adempimenti” con: “la Commissione svolge i seguenti adempimenti”;
- 4) art. 6 comma 3, sostituire l’intera riga con: “ai fini dell’accertamento dei requisiti, la Commissione di cui al comma precedente accerta.”;
- 5) art. 14 fasce di eccellenza: eliminare interamente l’articolo;

Municipio XV:

- 1) art. 3 sopprimere comma 5, punto 4, la dicitura “vivere con le patologie sanitarie”;

- 2) art. 9 comma 8, dopo: “il Dirigente competente” aggiungere “su proposta della Commissione all’uopo costituita ...”;
- 3) art. 10 comma 3, dopo: “Piano di Intervento Individuale” aggiungere “previa consultazione dell’Ufficio referente”;

Municipio XVI:

- Aggiungere alla fine dell’art. 6 comma 1: “La Commissione, per la valutazione delle domande dei soggetti richiedenti l’iscrizione al RUC, si avvale del parere dei Dirigente UOSECS o di loro delegati dei Municipi interessati”;

Municipio XVII:

- 1) art. 2 punto 1 – modificare il punto elenco d) nel modo seguente: “disciplina le modalità di controllo e le eventuali sanzioni a carico degli organismi accreditati in relazione al possesso ed al mantenimento dei requisiti di iscrizione al RUC”;
- 2) art. 2 punto 1 – aggiungere un nuovo punto nel modo seguente: rimanda ai gruppi di valutazione di cui all’art. 12 del presente Regolamento l’individuazione dei criteri e le modalità di valutazione dei singoli servizi;
- 3) art. 3 punto 7 – modificare il quinto punto elenco nel modo seguente: “collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro ed alle risorse necessarie per raggiungerla in un’ottica di sviluppo locale”;
- 4) art. 3 punto 7 – modificare l’ultimo punto elenco nel modo seguente: “assicurare un sistema di valutazione partecipata ed imparziale della qualità quale volano per lo sviluppo dei servizi alla persona”;
- 5) art. 3 punto 7 – aggiungere un ulteriore punto nel modo seguente: promuovere la co-progettazione, sia a livello comunale che municipale, con tutti i soggetti coinvolti nel sistema dei servizi alla persona;
- 6) art. 4 punto 1 – modificare la premessa ai punti elenco nel modo seguente: “Gli Organismi devono possedere ai fini dell’iscrizione al RUC i seguenti requisiti i cui standard saranno specificati con successiva ed apposita delibera del Consiglio Comunale”;
- 7) art. 6 punto 2 – sostituire la premessa ai punti elenco con la seguente: “2. Alla Commissione Tecnica sono affidati i seguenti adempimenti”;
- 8) art. 6 punto 2 – modificare il secondo punto elenco nel modo seguente: “attività di vigilanza sugli organismi accreditati”;
- 9) art. 7 punto 2 – modificare nel modo seguente: “l’esito delle verifiche svolte con le modalità indicate all’art. 3 comma 10 sarà oggetto di specifica comunicazione all’organismo accreditato”;
- 10) art. 8 punto 1 sostituire l’intero punto con il seguente: “Ove sia accertata la perdita totale o parziale dei requisiti previsti, la Commissione Tecnica ne approfondisce le cause e, qualora queste siano da attribuire all’Organismo interessato, stabilisce un termine oltre il quale, in assenza del ripristino dei requisiti iniziali, l’Organismo decade. In tal caso la Commissione Tecnica adotta un provvedimento che dispone la immediata decadenza dell’Organismo dall’iscrizione al RUC e la sua immediata cancellazione. La Commissione Tecnica adotta analogo provvedimento, senza necessità di approfondimenti ulteriori, nei casi in cui sia accertata la falsità comprovata della documentazione presentata”;
- 11) art. 9 punto 6 – modificare nel modo seguente: “il Dipartimento V, previo parere dei Municipi, degli organismi iscritti al RUC, della rappresentanza degli utenti e della Commissione Politiche Sociali, cura la stesura di un disciplinare di servizio volto ad individuare aspetti amministrativi e procedurali relativi ai rapporti tra i servizi

- territoriali e gli enti gestori accreditati, anche in relazione ai costi dei servizi. Tale disciplinare costituirà un punto di riferimento per i Municipi”;
- 12) art. 9 punto 8 – modificare la premessa ai punti elenco nel modo seguente: “ai fini dell’affidamento dei servizi oggetto dell’accreditamento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di pubblici servizi, si procederà in conformità a quanto disposto all’art. 5 della legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000 e successivo atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, di cui al DPCM 30 marzo 2001. L’Amministrazione Comunale si impegna, sia in sede dipartimentale che municipale, ad affidare i servizi dietro invito degli organismi iscritti al RUC in base all’area e, ove previsto, al territorio di competenza salvo casi di effettiva emergenza. In tal caso il Dirigente competente invia opportuna e documentata motivazione alla Commissione Politiche Sociali Comunale o Municipale circa l’effettiva imprevedibilità degli eventi che si intende fronteggiare. Nella scelta degli organismi affidatari, il Dirigente competente dovrà tener presente i seguenti elementi utili alla valutazione dei progetti:”;
- 13) art. 12 punto 2 sostituire l’intero punto con il seguente: “2. Le attività finalizzate alla valutazione della qualità dei servizi erogati (individuazione delle dimensioni dei servizi, dei relativi indicatori e degli strumenti di valutazione, nonché le attività di valutazione dei servizi stessi) sono svolte in modo partecipato da un gruppo di valutazione composto dalla committenza, dagli organismi erogatori e, là dove possibile, dall’utenza. Tale gruppo è condotto da un soggetto terzo (soggetto valutatore) rispetto a quelli appena elencati. Il soggetto valutatore deve essere in possesso di requisiti professionali e di esperienza specifici in relazione alla valutazione di servizi socio-educativi ed assistenziali. L’individuazione del soggetto valutatore richiede il consenso di tutte le parti coinvolte o loro rappresentanze. L’eventuale revoca del soggetto valutatore richiede il consenso della maggioranza dei soggetti coinvolti, o loro rappresentanze. Il sistema di valutazione della qualità dei servizi è volto a rilevare: a) La rispondenza tra obiettivi del servizio e bisogni rilevati; b) Gli esiti in relazione agli obiettivi contenuti nel Piano di Intervento Individuale; c) La qualità delle prestazioni erogate; d) La qualità delle modalità di accesso e i tempi di presa in carico; e) La qualità percepita dai cittadini utenti”;
- 14) art. 13 punto 1 – modificare nel modo seguente: “L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla erogazione dei servizi svolti dagli enti accreditati. Le attività di controllo e vigilanza sono effettuati in collaborazione con l’Osservatorio sulle condizioni del lavoro del Comune di Roma”. Nell’ambito di quanto stabilito nel protocollo d’intesa sul lavoro degli organismi sociali convenzionati e accreditati con il Comune di Roma;
- 15) art. 14 punto 3 modificare il punto elenco 7 nel modo seguente: Partecipazione a progetti a valenza socio-educativa promossi da enti e istituzioni pubbliche a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- 16) art. 14 punto 4 modificare il presente punto nel modo seguente: La Commissione Tecnica Centrale Permanente, previo accertamento dei requisiti, provvede alla valutazione ed all’inserimento degli organismi che richiedono l’iscrizione al RUC nelle fasce di eccellenza, senza vincoli temporali;

Municipio XVIII:

- 1) art. 2 punto 1 – modificare il punto d) nel modo seguente: disciplina le modalità di controllo e le eventuali sanzioni a carico degli organismi accreditati in relazione al possesso ed al mantenimento dei requisiti di iscrizione al RUC;

- 2) art. 2 punto 1 - aggiungere un nuovo punto f) nel modo seguente: rimanda ai gruppi di valutazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento l'individuazione dei criteri e le modalità di valutazione dei singoli servizi;
- 3) art. 3 punto 7 – modificare il punto 5 dell'elenco nel modo seguente; collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro ed alle risorse necessarie per raggiungerla in un'ottica di sviluppo locale;
- 4) art. 3 punto 7 – modificare l'ultimo punto nel modo seguente: assicurare un sistema di valutazione partecipata ed imparziale della qualità quale volano per lo sviluppo dei servizi alla persona;
- 5) art. 3 punto 7 – aggiungere un ulteriore punto nel modo seguente: promuovere la co-progettazione, sia a livello comunale che municipale, con tutti i soggetti coinvolti nel sistema dei servizi alla persona;
- 6) art. 4 punto 1 – modificare la premessa ai punti elenco nel modo seguente: Gli Organismi devono possedere, ai fini dell'iscrizione al RUC, i seguenti requisiti i cui standard saranno specificati con successiva ed apposita delibera del Consiglio Comunale;
- 7) art. 4 punto 1 – eliminare “almeno triennale” dopo “documentata esperienza nell'ambito degli interventi sociali”;
- 8) art. 4 punto 12 – eliminare “consuntivo degli ultimi tre anni” dopo “documentazione relativa al bilancio”;
- 9) art. 6 punto 1 – modificare il presente punto nel modo seguente: la gestione del RUC è affidata ad una Commissione Tecnica Centrale Permanente (per brevità “Commissione Tecnica”) istituita presso il V Dipartimento nominata dalla Commissione Politiche Sociali del Comune di Roma;
- 10) art. 6 punto 2 – sostituire la premessa ai punti elenco con la seguente: alla Commissione Tecnica sono affidati i seguenti adempimenti;
- 11) art. 6 punto 2 – modificare il punto 2 nel modo seguente: attività di vigilanza sugli Organismi accreditati;
- 12) art. 9 comma 2 – sostituire “del Comune di Roma” con “del Municipio”;
- 13) art. 10 comma 1 – aggiungere punto 8: “ad essere informato sulla quota finanziaria per la copertura del P.I.I.”;
- 14) art. 11 comma 1 – aggiungere dopo ciascun Municipio: con trasferimento di personale come previsto dalla deliberazione n. 10/99;
- 15) art. 12 punto 2 – sostituire l'intero punto con il seguente: le attività finalizzate alla valutazione della qualità dei servizi erogati (individuazione delle dimensioni dei servizi, dei relativi indicatori e degli strumenti di valutazione, nonché le attività di valutazione dei servizi stessi) sono svolte in modo partecipato da un gruppo di valutazione composto dalla committenza, dagli organismi erogatori e, laddove possibile, dall'utenza. Tale gruppo è condotto da un soggetto terzo (soggetto valutatore) rispetto a quelli appena elencati. Il soggetto valutatore deve essere in possesso di requisiti professionali e di esperienza specifici in relazione alla valutazione di servizi socio-educativi ed assistenziali. L'individuazione del soggetto valutatore richiede il consenso di tutte le parti coinvolte o loro rappresentanze. La eventuale revoca del soggetto valutatore richiede il consenso della maggioranza dei soggetti coinvolti, o loro rappresentanze. Il sistema di valutazione della qualità dei servizi è volto a rilevare: a) la rispondenza tra obiettivi del servizio e bisogni rilevati; b) gli esiti in relazione agli obiettivi contenuti nel Piano di Intervento Individuale; c) la qualità delle prestazioni erogate; d) la qualità delle modalità di accesso e i tempi di presa in carico; e) la qualità percepita dai cittadini utenti”;
- 16) art. 13 punto 1 – modificare il punto nel modo seguente: L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla erogazione dei servizi svolti dagli enti

accreditati. Le attività di controllo e vigilanza sono effettuate in collaborazione con l'Osservatorio sulle condizioni del Lavoro del Comune di Roma, nell'ambito di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa sul lavoro degli organismi sociali convenzionati e accreditati con il Comune di Roma;

- 17) art. 14 punto 3 – modificare il punto 7 nel modo seguente: Partecipazione a progetti a valenza socio-educativa promossi da enti e istituzioni pubbliche a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- 18) art. 14 punto 3 – eliminare il punto 8 nel modo seguente: coinvolgimento in progetti di finanza etica;
- 19) art. 14 punto 4 – modificare il presente punto nel modo seguente: La Commissione Tecnica Centrale Permanente, previo accertamento dei requisiti, provvede alla valutazione ed all'inserimento degli organismi che richiedono l'iscrizione al RUC nelle fasce di eccellenza, senza vincoli temporali;

Municipio XIX:

- 1) art. 2 comma 1 – p. d) aggiungere alla fine del periodo: “in relazione al mantenimento dei requisiti di iscrizione al RUC”;
- 2) art. 2 comma 1 – aggiungere un nuovo punto f): rimanda ai gruppi di valutazione di cui all'art. 12 del presente regolamento l'individuazione dei criteri e le modalità di valutazione dei singoli servizi”;
- 3) art. 4 comma 1 – sostituire: “successivo apposito atto del Dipartimento V” con “successiva ed apposita deliberazione del Consiglio Comunale”;
- 4) art. 4 comma 1 p. 1 – sopprimere: “almeno triennale”;
- 5) art. 4 comma 1 p. 12 – sostituire: “consuntivo degli ultimi tre anni” con “consuntivo dell'ultimo anno”;
- 6) art. 6 comma 1 – sopprimere: al Direttore del Dipartimento V, che si avvale di”;
- 7) art. 6 comma 1 – sostituire “quattro membri” con “cinque membri”;
- 8) art. 6 – aggiungere alla fine del primo comma: “Uno indicato dalla Consulta cittadina per i problemi socio-sanitari”;
- 9) art. 6 comma 2 – sostituire: “La Commissione coadiuva il Direttore nei seguenti adempimenti” con “ “Alla Commissione Tecnica sono affidati i seguenti adempimenti”;
- 10) art. 6 comma 2 p. 2 – sopprimere: supporto nell”;
- 11) art. 9 comma 2 – sostituire: “del Comune di Roma” con “del Municipio”;
- 12) art. 9 comma 4 – aggiungere punto 4: “dalla ASL per gli interventi integrati”;
- 13) art. 10 comma 1 – aggiungere punto 8: ad essere informato sulla quota finanziaria per la copertura del piano di intervento individuale”.
- 14) art. 11 comma 1 – dopo la parola “Municipio” aggiungere: “con trasferimento di personale come previsto dalla deliberazione n. 10/99”;
- 15) art. 12 comma 2 – sostituire il punto 2 con: “Le attività finalizzate alla valutazione della qualità dei servizi erogati (individuazione delle dimensioni dei servizi, dei relativi indicatori e degli strumenti di valutazione, nonché le attività di valutazione dei servizi stessi) sono svolte in modo partecipato da un gruppo di valutazione composto dal personale del Dipartimento V e dai responsabili dei Municipi, quali organismi competenti al controllo e alla valutazione dei servizi in ottemperanza a quanto disposto nel precedente art. 10 e dagli organismi erogatori. Tale gruppo è condotto da un soggetto terzo (soggetto valutatore) rispetto a quelli appena elencati. Il soggetto valutatore deve essere in possesso di requisiti professionali e di esperienza specifici in relazione alla valutazione di servizi socio-educativi ed assistenziali. L'individuazione del soggetto valutatore richiede il consenso di tutte le parti coinvolte, o loro rappresentanze. La eventuale revoca del soggetto valutatore richiede il consenso della

maggioranza dei soggetti coinvolti, o delle loro rappresentanze. Il sistema di valutazione è volto a rilevare: a) la rispondenza tra obiettivi del servizio e bisogni rilevati; b) la qualità delle prestazioni erogate; c) la qualità delle modalità di accesso e i tempi di presa in carico; d) la qualità percepita dai cittadini utenti;

- 16) art. 13 comma 1 – aggiungere alla fine del capoverso: “nell’ambito di quanto stabilito nel protocollo d’intesa sul lavoro degli organismi sociali convenzionati e accreditati con il Comune di Roma”;
- 17) art. 14 comma 3 p. 7 – dopo la parola progetti, aggiungere: “relativi alle diverse aree di intervento”;
- 18) art. 14 comma 4 sopprimere: “il Dirigente coadiuvato dal”.

Che dai Municipi IV e XX non è pervenuto alcun parere;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 30 giugno 2004 in relazione ai pareri espressi dai Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

- 1) La proposta non può essere accolta perché la qualità del lavoro non può essere una “variabile dipendente” dalle risorse. L’analisi del fabbisogno di risorse è invece presupposto di altri atti amministrativi quali i bilanci previsionali.
- 2) La proposta non può essere accolta perché i tempi di attesa non sempre possono essere preventivamente definiti né essere sempre assicurati in vista di cause anche imprevedibili.
- 3) La proposta non può essere accolta in quanto è l’esperienza triennale a garantire una buona conoscenza del territorio e la competenza a trattare i casi.
- 4) La proposta può essere accolta.
- 5) La proposta non può essere accolta perché un organismo che chiede l’iscrizione al RUC deve aver testato e messo a regime nella propria organizzazione una tipologia di sistema di valutazione per ottimizzare risorse e servizi erogati, fatto salvo naturalmente il sistema di valutazione comunale.
- 6) La proposta non può essere accolta perché è contemplata nel punto 7 come richiesta di produzione della relativa documentazione.
- 7) La proposta non può essere accolta in quanto si ritiene opportuno per alcuni servizi mantenere aperta tale eventualità.
- 8) La proposta non può essere accolta in quanto la Commissione di tipo tecnico-amministrativa è organismo strumentale e funzionale ad una attività di disamina dei requisiti che fa capo al dirigente preposto.
- 9) La proposta non può essere accolta perché trattasi di supporto all’attività di vigilanza che viene effettuata unitamente ed in modo integrata anche con i servizi Municipali.
- 10) La proposta non può essere accolta in quanto è il dirigente responsabile del procedimento a definire la decadenza dall’iscrizione al RUC.
- 11) La proposta non può essere accolta perché il disciplinare è un atto amministrativo e procedurale relativo ai rapporti tra amministrazione ed enti gestori ed in quanto tale, atto di gestione.
- 12) La proposta non può essere accolta, in quanto l’affidamento dei servizi rientra nella sfera di gestione del direttore del Dipartimento o del Municipio.
- 13) La proposta non può essere accolta in quanto l’effettuazione dei controlli non è un’attività episodica ma fa parte delle funzioni ordinarie del Dipartimento e dei Servizi Sociali municipali.
- 14) La proposta non può essere accolta perché è proprio il presente articolo che promuove la qualità del sistema. Si propone per contro un’integrazione al comma 3: “... 1. Produzione di capitale sociale (rapporti con la comunità locale, strumenti di diffusione delle informazioni, attivazione di risorse relazionali,

promozione di attività di mutuo aiuto) 2. Risorse umane e professionali (formazione, sostegno alle risorse umane femminili...) 3. Gestione strategica (capacità di raccogliere le domande sociali e tradurle in servizi, in collaborazione con la comunità locale, realizzazione di studi e di ricerche) 4. Uso delle nuove tecnologie (es. utilizzo di internet, servizi a distanza...) 5. Esperienza e solidità imprenditoriale 6. Rendicontazione sociale delle attività 7. Partecipazione a progetti promossi da Enti e istituzioni pubbliche a livello nazionale, comunitario e internazionale 8. Coinvolgimento in progetto di finanza etica.

Municipio II:

- 1) La proposta non può essere accolta perché trattasi di procedura di istruttoria e non di valutazione territoriale.
- 2) La proposta non può essere accolta, in quanto il requisito è già compreso nella “capacità di attivazione della rete territoriale” (art. 4).
- 3) Il presente regolamento ne instaura il presupposto.

Municipio VII:

- 1) La proposta può essere accolta.
- 2) La proposta può essere accolta ma “... ogni 6 mesi”, tempo presumibilmente esaustivo per ottimizzare gli strumenti valutativi del caso.

Municipio X:

- 1) – 2) – 3) Le proposte possono essere accolte.

Municipio XII:

- 1) La proposta non può essere accolta poiché con la frase “almeno con cadenza annuale” si intende lasciare discrezionalità alla frequenza della verifica dei requisiti ed inoltre è di competenza del Direttore del Dipartimento, che presiede detta Commissione, operare i dovuti accertamenti.
- 2) La proposta non può essere accolta perché trattasi di commissione centrale tecnica e quindi presieduta dal Direttore del Dipartimento o suo delegato.
- 3) La proposta non può essere accolta perché al Direttore del Dipartimento sono demandati gli adempimenti di che trattasi.
- 4) La proposta non può essere accolta perché è il Direttore che la presiede e pertanto ne è responsabile giuridicamente.
- 5) La proposta non può essere accolta perché è proprio il presente articolo che promuove la qualità del sistema. Si propone per contro un’integrazione al comma 3: “... 1. Produzione di capitale sociale (rapporti con la comunità locale, strumenti di diffusione delle informazioni, attivazione di risorse relazionali, promozione di attività di mutuo aiuto) 2. Risorse umane e professionali (formazione, sostegno alle risorse umane femminili...) 3. Gestione strategica (capacità di raccogliere le domande sociali e tradurle in servizi, in collaborazione con la comunità locale, realizzazione di studi e di ricerche) 4. Uso delle nuove tecnologie (es. utilizzo di internet, servizi a distanza...) 5. Esperienza e solidità imprenditoriale 6. Rendicontazione sociale delle attività 7. Partecipazione a progetti promossi da Enti e istituzioni pubbliche a livello nazionale, comunitario e internazionale 8. Coinvolgimento in progetto di finanza etica.

Municipio XV:

- 1) La proposta di soppressione dell’area non può essere accolta. Si propone la modifica della dicitura in “sostegno sociale a persone con gravi fragilità sanitarie.

- 2) La proposta non può essere accolta in quanto è competenza esclusiva del Dirigente competente individuare elementi utili alla valutazione dei progetti e all'affidamento dei servizi.
- 3) La proposta può essere accolta.

Municipio XVI:

- La proposta non può essere accolta in quanto tale commissione ha il compito di esaminare la validità delle domande di accesso al RUC e di conseguenza non prevede richiesta di pareri.

Municipio XVII:

- 1) La proposta può essere accolta.
- 2) La proposta non può essere accolta perché il sistema di valutazione nel suo complesso deve essere organizzato e costruito in modo uniforme ed omogeneo dagli Uffici centrali – Dipartimento V congiuntamente ai Municipi.
- 3) La proposta non può essere accolta perché la qualità del lavoro non può essere una “variabile dipendente” delle risorse. L’analisi del fabbisogno di risorse è invece presupposto di altri atti amministrativi quali i bilanci previsionali.
- 4) La proposta può essere accolta.
- 5) La proposta può essere accolta.
- 6) La proposta non può essere accolta in quanto gli standard – ovvero lo strumento per renderli operativi – sono atti di gestione amministrativa, di competenza del Dipartimento V. Al C.C. spetta l’obbligo di indirizzo e l’approvazione degli atti di regolamentazione generale.
- 7) La proposta non può essere accolta perché la Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o Dirigente suo delegato cui sono demandati gli adempimenti di che trattasi.
- 8) La proposta non può essere accolta perché trattasi di supporto all’attività di vigilanza che viene effettuata unitamente ed in modo integrato anche con i servizi Municipali.
- 9) La proposta può essere accolta.
- 10) La proposta non può essere accolta in quanto è il Dirigente responsabile del procedimento a definire la decadenza dall’iscrizione al RUC.
- 11) La proposta non può essere accolta perché il disciplinare è un atto amministrativo e procedurale relativo ai rapporti tra amministrazione ed enti gestori ed in quanto tale, atto di gestione.
- 12) La proposta non può essere accolta in quanto l’affidamento dei servizi rientra nella sfera di gestione del Direttore del Dipartimento o del Municipio.
- 13) La proposta non può essere accolta perché il sistema di valutazione nel suo complesso deve essere organizzato e costruito in modo uniforme ed omogeneo dagli uffici centrali – Dipartimento V congiuntamente ai Municipi.
- 14) La proposta non può essere accolta in quanto l’effettuazione dei controlli non è un’attività episodica ma fa parte delle funzioni ordinarie del Dipartimento e dei Servizi Sociali municipali.
- 15) La proposta può essere accolta nel senso: “partecipazione a progetti di valenza socio sanitaria, socio educativa e anche socio culturale...”.
- 16) La proposta non può essere accolta in quanto spetta al Dirigente apicale la responsabilità della attività gestionale e amministrativa.

Municipio XVIII:

- 1) La proposta può essere accolta.

- 2) La proposta non può essere accolta perché il sistema di valutazione nel suo complesso deve essere organizzato e costruito in modo uniforme ed omogeneo dagli Uffici centrali – Dipartimento V congiuntamente ai Municipi.
- 3) La proposta non può essere accolta perché la qualità del lavoro non può essere una “variabile dipendente” delle risorse. L’analisi del fabbisogno di risorse è invece presupposto di altri atti amministrativi quali i bilanci previsionali.
- 4) La proposta può essere accolta.
- 5) La proposta può essere accolta.
- 6) La proposta non può essere accolta in quanto gli standard – ovvero gli strumenti per renderli operativi – sono atti di gestione amministrativa, di competenza del Dipartimento V. Al Consiglio spetta l’obbligo di indirizzo e l’approvazione degli atti di regolamentazione generale.
- 7) La proposta non può essere accolta in quanto è l’esperienza triennale a garantire una buona conoscenza del territorio e la competenza a trattare i casi.
- 8) La proposta non può essere accolta perché questo requisito permette di verificare la solidità economica e finanziaria di una impresa.
- 9) La proposta non può essere accolta in quanto la Commissione di tipo tecnico-amministrativa cui è demandata l’istruttoria delle domande, non può essere nominata dalla Commissione Politiche Sociali, organo politico dell’Amministrazione, bensì dal Dirigente apicale in quanto responsabile della attività gestionale e amministrativa.
- 10) La proposta non può essere accolta perché al Direttore del Dipartimento sono demandati gli adempimenti di che trattasi.
- 11) La proposta non può essere accolta perché trattasi di supporto all’attività di vigilanza che viene effettuata unitamente ed in modo integrato anche con i servizi Municipali.
- 12) La proposta non può essere accolta perché la denominazione di “Comune” comprende, nell’insieme, parte di esso, ovvero anche il “Municipio”.
- 13) La proposta può essere accolta.
- 14) La proposta può essere accolta.
- 15) La proposta non può essere accolta perché il sistema di valutazione nel suo complesso deve essere organizzato e costruito in modo uniforme ed omogeneo dagli Uffici centrali – Dipartimento V congiuntamente ai Municipi.
- 16) La proposta non può essere accolta in quanto l’effettuazione dei controlli non è una attività episodica ma fa parte delle funzioni ordinarie del Dipartimento e dei servizi sociali municipali.
- 17) La proposta può essere accolta nel senso: “partecipazione a progetti di valenza socio sanitaria, socio educativa e anche socio culturale...”.
- 18) La proposta non può essere accolta perché è importante riscontrare la partecipazione degli organismi a siffatti progetti di interessante rilevanza sociale, quindi oggetto di valutazione per l’eccellenza.
- 19) La proposta non può essere accolta in quanto spetta al Dirigente apicale la responsabilità della attività gestionale e amministrativa.

Municipio XIX:

- 1) La proposta può essere accolta.
- 2) La proposta non può essere accolta perché il sistema di valutazione nel suo complesso deve essere organizzato e costruito in modo uniforme ed omogeneo dagli Uffici centrali – Dipartimento V congiuntamente ai Municipi.
- 3) La proposta non può essere accolta in quanto gli standard – ovvero gli strumenti per renderli operativi – sono atti di gestione amministrativa, di competenza del Dipartimento V. Al Consiglio spetta l’obbligo di indirizzo e l’approvazione degli atti di regolamentazione generale.

- 4) La proposta non può essere accolta in quanto è l'esperienza triennale a garantire una buona conoscenza del territorio e la competenza a trattare i casi.
- 5) La proposta non può essere accolta perché questo requisito permette di verificare la solidità economica e finanziaria di una impresa.
- 6) La proposta non può essere accolta perché al Direttore del Dipartimento sono demandati gli adempimenti di che trattasi.
- 7) La proposta non può essere accolta perché collegata alla seguente.
- 8) La proposta non può essere accolta in quanto la consulta è organo consultivo e sono altre le sedi deputate affinché essa, di competenza, si esprima. La Consulta centrale ha funzioni esclusivamente tecnico-amministrative.
- 9) La proposta non può essere accolta perché al Direttore del Dipartimento sono demandati gli adempimenti di che trattasi.
- 10) La proposta non può essere accolta perché trattasi di supporto all'attività di vigilanza che viene effettuata unitamente ed in modo integrato anche con i servizi Municipali.
- 11) La proposta non può essere accolta perché la denominazione di "Comune" comprende, nell'insieme, parte di esso, ovvero anche il "Municipio".
- 12) La proposta può essere accolta.
- 13) La proposta può essere accolta.
- 14) La proposta può essere accolta.
- 15) La proposta non può essere accolta perché il sistema di valutazione nel suo complesso deve essere organizzato e costruito in modo uniforme ed omogeneo dagli uffici centrali – Dipartimento V congiuntamente ai Municipi.
- 16) La proposta non può essere accolta in quanto il principio è generale, le modalità definite nel Protocollo ne sono una esplicitazione ma il principio si applica anche a cooperative che non aderiscono.
- 17) La proposta può essere accolta.
- 18) La proposta non può essere accolta in quanto è il Direttore che presiede la Commissione e quindi provvede alla valutazione..... omissis.

Che la IV Commissione Consiliare Permanente, in data 23 giugno 2004, ha espresso all'unanimità parere favorevole.

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per l'accREDITAMENTO di organismi operanti nei servizi alla persona" che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO

PER L'ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI OPERANTI NEI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione nel Registro Unico Cittadino di Accreditamento (di seguito chiamato RUC) degli organismi, ivi compresi i Consorzi delle Cooperative Sociali, che intendono operare nei servizi alla persona, nonché la gestione del Registro medesimo.
2. La presente regolamentazione ed il conseguente obbligo di iscrizione ai registri di accreditamento riguarda l'affidamento dei servizi alla persona previsti all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) e fondati sulla definizione di piani individuali di intervento.
3. Per quanto riguarda altri servizi previsti all'interno dei Piani di Zona e del Piano Regolatore Sociale Cittadino, si fa riferimento al quadro normativo riguardante il terzo settore nelle sue diverse articolazioni.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento:

- a) disciplina le modalità di accreditamento;
- b) individua gli organismi accreditati suddivisi per area d'intervento e per territorio;
- c) disciplina le modalità di scelta da parte dell'utente;
- d) disciplina le modalità di controllo e le eventuali sanzioni a carico degli organismi accreditati in relazione al possesso ed al mantenimento dei requisiti di iscrizione al RUC.

Art. 3 Registro Unico di Accreditamento

1. Presso il Dipartimento V – Politiche Sociali e della Salute – è istituito il RUC.
2. Il Registro ha lo scopo di individuare gli organismi non lucrativi, attivi sull'intero territorio cittadino e sui territori municipali, che sono chiamati ad assumere, con altri, il ruolo di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi per l'attuazione del Piano Regolatore Sociale e dei Piani di Zona Municipali.
3. Il RUC è un registro aperto al quale possono chiedere l'iscrizione, senza vincoli temporali, gli organismi non lucrativi che operano nell'area dei servizi alla persona, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 4.
4. Il Registro è articolato per aree d'intervento, all'interno delle quali non sono previste graduatorie per gli aventi diritto all'iscrizione:
 - Area Anziani;
 - Area Minori;
 - Area Disabili;
 - Area adulti in condizione di fragilità per la quale sono previsti interventi volti alle seguenti finalità:
 - 1) integrazione sociale per persone straniere e nomadi;

- 2) contrasto alla marginalità sociale;
 - 3) sostegno sociale a persone con gravi fragilità sanitarie.
5. Non è ammessa l'iscrizione al RUC delle associazioni temporanee di imprese e delle organizzazioni di volontariato.
 6. Il sistema dell'accREDITamento dei servizi alla persona garantisce il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - assicurare livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio cittadino;
 - superare la logica dell'erogazione di prestazioni per realizzare progetti di aiuto personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita, sulla base di un ventaglio differenziato di opportunità;
 - porre il cittadino ed il nucleo familiare al centro del sistema di servizi;
 - garantire a ogni cittadino utente l'esercizio del diritto di scelta e di tutela sociale;
 - collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro in un'ottica di sviluppo locale;
 - assicurare un uso ottimale delle risorse impiegate;
 - promuovere la progettazione e la programmazione municipale;
 - assicurare un sistema di valutazione partecipata ed imparziale della qualità quale volano per lo sviluppo dei servizi alla persona.
 - garantire un sistema di valutazione delle prestazioni degli enti erogatori;
 - promuovere la co-progettazione dei piani sociali, sia a livello comunale che municipale, con tutti i soggetti coinvolti nel sistema dei servizi alla persona.
 7. Presso ogni Municipio sono istituiti i Registri Municipali degli organismi che operano nell'ambito territoriale di riferimento.
Non sono previste graduatorie fra gli aventi diritto. L'iscrizione al RUC è condizione indispensabile per l'eventuale iscrizione nei Registri Municipali.
 8. L'esame delle domande pervenute si effettua entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. Gli Uffici centrali inviano ai Municipi l'elenco degli organismi accreditati distinti per area d'intervento. Sarà cura di ogni Municipio aggiornare il Registro Municipale.
 9. La sussistenza dei requisiti richiesti agli organismi accreditati sarà oggetto di apposite verifiche, da effettuarsi almeno con cadenza annuale.
 10. L'iscrizione al RUC consente ai soggetti di cui all'art. 3 di essere affidatari di interventi a carattere socio-assistenziale di cui all'art. 1.
 11. L'iscrizione al RUC costituisce requisito essenziale per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli organismi e l'Amministrazione Comunale, ma non obbliga la stessa all'instaurazione di rapporti contrattuali economici con gli organismi accreditati.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

1. Gli organismi devono possedere, ai fini dell'iscrizione al RUC, i seguenti requisiti i cui standard saranno specificati con successivo apposito atto del Dipartimento V:

- documentata esperienza nell’ambito degli interventi sociali, almeno triennale oppure documentata esperienza curriculare, almeno triennale, nell’ambito degli interventi sociali, di almeno il 50% dei soci;
- disponibilità, quantitativa e qualitativa, di figure professionali per l’area d’intervento prescelta;
- documentazione curriculare relativa alle persone che operano o dirigono i servizi per conto dell’ente;
- attività di formazione programmata, anche attraverso percorsi di formazione con enti universitari o altri enti di formazione professionale, adeguatamente documentata;
- illustrazione dei principali criteri di modalità di selezione e di inserimento di nuovi operatori;
- illustrazione dei principali criteri per le modalità per il contenimento del turn over degli operatori;
- strumenti adeguati di coordinamento e di supervisione;
- illustrazione dei principali criteri di disponibilità di un sistema interno di valutazione di qualità dei servizi erogati;
- strumenti di informazione all’utenza e di comunicazione sull’utenza;
- procedure di gestione dei reclami e di gestione del disservizio;
- metodologia per la rilevazione dei bisogni dell’utente;
- idonea documentazione a garanzia del pieno rispetto dei livelli retributivi e dei contratti di lavoro richiamati anche dalla delibera C.C. n. 135/2000;
- documentazione relativa al bilancio consuntivo degli ultimi tre anni;
- assunzione dell’impegno a predisporre la “carta dei servizi” entro sei mesi dalla data di iscrizione al Registro;
- documentazione relativa alle reti di collaborazione attivate nel territorio;
- impegno ad adottare o concorrere all’adozione di un sistema di gestione dei dati compatibile con la valutazione e il monitoraggio relativi agli adempimenti di cui al successivo articolo 7.

Art. 5 Modalità di iscrizione

1. Il soggetto richiedente l’iscrizione al RUC deve presentare una domanda di iscrizione, redatta sul modello predisposto dal competente ufficio del Dipartimento V.
2. La domanda di iscrizione deve recare le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
 - a) il Legale Rappresentante dell’organismo che si intende iscrivere;
 - b) la natura giuridica e la ragione sociale dell’organismo richiedente;
 - c) l’area di intervento nella quale si intende operare (nel caso dell’area adulti deve essere specificato l’ambito: integrazione sociale per persone straniere e nomadi; contrasto alla marginalità sociale; sostegno sociale a persone con gravi fragilità sanitarie);
 - d) l’ambito di intervento che deve corrispondere, al massimo, al territorio di 4 Municipi, preferibilmente nell’ambito di una medesima ASL.
 - e) per l’area degli adulti con fragilità sociale comprendente interventi volti all’integrazione sociale per persone straniere e nomadi e di contrasto alla marginalità, si prevede l’iscrizione al solo RUC;
 - f) dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all’art. 29 Direttiva CEE 92/50;

- g) dichiarazioni di osservanza delle norme nazionali, comunitarie e delle deliberazioni comunali in materia di lavoro, cooperative e consorzi sociali, tutela della privacy, sicurezza sul lavoro ecc..
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- atto costitutivo dell'organismo e statuto aggiornato;
 - indicazione del codice fiscale e partita I.V.A., se dovuta;
 - copia dell'iscrizione agli albi nazionali, regionali o provinciali, ove previsti;
 - documentazione relativa ai requisiti di accesso di cui all'art. 4;
 - relazione tecnica e curriculare dell'Organismo e del personale, dalla quale si evincano i settori di intervento e le esperienze acquisite;

Art. 6 Commissione Tecnica Centrale

1. La gestione del RUC è affidata al Direttore del Dipartimento V, che si avvale di una Commissione Tecnica Centrale istituita presso il Dipartimento nominata dal Direttore e presieduta dallo stesso o da un Dirigente suo delegato e composta da altri quattro membri.
2. Alla Commissione Tecnica sono affidati i seguenti adempimenti:
 - esame delle domande dei soggetti richiedenti l'iscrizione al RUC;
 - vigilanza della permanenza dei requisiti di iscrizione al RUC;
 - cura dell'aggiornamento del RUC e sua conservazione;
 - valutazione delle inadempienze e/o irregolarità con riferimento ai requisiti di cui all'art. 4.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti la Commissione Tecnica verifica al momento dell'iscrizione al RUC:
 - il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti individuati dall'art. 4 del presente Regolamento;
 - la conformità e la completezza della documentazione presentata;
 - il rispetto da parte del soggetto richiedente della disciplina di acquisizione e gestione del personale utilizzato, prevista dalla normativa vigente.
4. La vigilanza viene esercitata attraverso acquisizione di documentazione, verifiche e ispezioni. Detta attività ha luogo:
 - a) su base routinaria e con periodicità adeguata;
 - b) in via straordinaria, attraverso ispezioni da compiere anche senza preavviso e in numero equilibrato tra i vari organismi.
5. Dell'esito delle verifiche è data formale comunicazione agli organismi interessati.
6. Ove nel corso dell'attività di controllo e vigilanza sia accertata la falsità comprovata della documentazione presentata o la perdita totale o parziale dei requisiti di cui all'art. 4, la Commissione Tecnica ne approfondisce le cause e, qualora siano da attribuire all'organismo interessato e non conseguente a colpa o dolo, chiede che entro 15 giorni dall'accertamento siano adottati interventi finalizzati al ripristino dei requisiti.
7. Qualora l'organismo operante non provveda agli adempimenti richiesti, ovvero vengano accertate gravi violazioni di legge o regolamenti, con pregiudizio per gli

utenti o gli operatori, la Commissione Tecnica dispone l'interruzione di ogni attività e l'immediata decadenza dal RUC, nei tempi e nei modi definiti dal successivo articolo 8. In tal caso, la ripresa dell'attività è subordinata all'effettuazione, su richiesta dell'organismo, di una nuova verifica e all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 4.

8. Al fine di garantire la continuità del servizio, il Dirigente del servizio competente è tenuto ad individuare, in accordo con l'utente, l'organismo più idoneo alla prosecuzione del Piano di Intervento individuale, prima della interruzione dell'attività di cui al comma precedente. Gli utenti mantengono la facoltà di scelta di cui all'art. 10.

Art. 7 Valutazione sulla qualità e sui servizi resi

1. All'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma è affidata, ai sensi della deliberazione C.C. n. 35/2004, l'attività di valutazione della qualità erogata e percepita dei servizi di cui all'art. 3 comma 4.
2. L'attività di valutazione della qualità erogata viene effettuata tramite azioni di monitoraggio sul campo, sia a campione che sulla totalità delle prestazioni rese, e tramite raccolta di dati rilasciati dai soggetti accreditati, da parte dei Municipi e del Dipartimento V, secondo questionari appositamente predisposti dall'Agenzia.
3. L'attività di valutazione della qualità percepita viene effettuata mediante indagini specifiche rivolte agli utenti dei servizi di assistenza alla persona.
4. L'agenzia svolge l'attività di valutazione su base annuale e i risultati scaturiti costituiscono il contenuto del "rapporto annuale di valutazione sul servizio di assistenza alla persona" reso al Sindaco del Comune di Roma, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore alle Politiche Sociali, al Presidente della Commissione Politiche sociali, al Presidente della Commissione Lavoro, ai Consiglieri Comunali, ai Presidenti dei Municipi e ai Presidenti dei Consigli Municipali. Oltre al rapporto annuale, potranno essere previsti resoconti intermedi che consentano al V Dipartimento e ai Municipi di adottare eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie nel corso dell'anno.
5. Gli organismi accreditati iscritti al RUC e ai registri Municipali, devono fornire sia all'Agenzia che al Dipartimento V e ai Municipi, nel rispetto dei tempi richiesti, ogni dato o notizia utile per lo svolgimento della attività di monitoraggio e valutazione della qualità erogata.
6. L'Osservatorio sull'occupazione e le condizioni del lavoro a Roma coordina le attività di controllo e vigilanza per il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati dagli organismi accreditati per i servizi alla persona. L'Osservatorio segnala al Dipartimento V e ai Servizi Sociali dei Municipi eventuali inosservanze delle normative sul lavoro e la mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed il rispetto della deliberazione C.C. n. 135/2000. Il Dipartimento V e i Servizi Sociali municipali, valutata la segnalazione dell'Osservatorio, provvederanno eventualmente a cancellare dal RUC l'organismo inadempiente secondo quanto previsto all'art. 8. Qualora l'organismo venga cancellato dal RUC, le lavoratrici e i lavoratori da questo impiegati dovranno essere utilizzati dagli organismi accreditati subentranti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.

Art. 8 Sospensione e decadenza dell'iscrizione al RUC

1. Ove sia accertata la perdita totale o parziale dei requisiti previsti o la falsità comprovata della documentazione presentata, il Direttore del Dipartimento V adotta il

provvedimento che dispone l'immediata decadenza dell'organismo dall'iscrizione al RUC e la sua immediata cancellazione.

2. Nel caso specifico di comportamenti inadeguati da parte delle figure impiegate e/o di inosservanza delle regole di corretta deontologia da parte degli operatori, i servizi comunali (municipali e dipartimentali), che esercitano funzioni di controllo sulla qualità degli interventi erogati, segnalano tempestivamente alla Commissione Tecnica Centrale tali inadempienze. Il verificarsi di tali inadempienze determina:
 - l'immediata attivazione del servizio committente nei confronti dell'organismo gestore finalizzato a superare le difficoltà insorte;
 - la decadenza dal RUC nella specifica area di intervento, qualora non sia stata possibile la ricomposizione di una corretta erogazione degli interventi.
3. L'iscrizione al RUC comporta l'obbligo di rispetto, da parte degli organismi, del C.C.N.L. in ogni loro specifico istituto. Pertanto qualora sia adottato il provvedimento di decadenza dall'iscrizione al RUC di un organismo accreditato e gestore di un servizio, l'organismo subentrante nella gestione del servizio ha l'obbligo dell'applicazione dell'art. 34 del C.C.N.L. delle cooperative sociali e della normativa della medesima fattispecie contemplata negli altri contratti simili. E' esclusa, viceversa, l'applicazione dell'art. 34 del C.C.N.L. nei confronti di quegli operatori il cui comportamento ha determinato la decadenza dal RUC.

Art. 9 Piani di intervento individuali

1. Con il termine "Piano di intervento individuale" si intende l'insieme dei servizi e degli interventi attivati in favore del singolo utente, sulla base di una valutazione globale e complessiva dei bisogni.
La costruzione dei piani di intervento individuali consente di orientare le prestazioni sociali ai bisogni specifici dei singoli cittadini mediante una diversa formulazione degli interventi meglio intesa come "*pacchetto di servizi*".
2. Titolare del piano di intervento è il Servizio Sociale del Comune di Roma che, in accordo con il cittadino utente, individua obiettivi e prestazioni del piano di intervento medesimo e definisce le risorse necessarie per la sua realizzazione.
In relazione ai soggetti con disabilità il Piano di intervento è predisposto in integrazione con il competente servizio della ASL ai sensi della normativa vigente.
3. I piani individuali di intervento sono definiti dal servizio sociale per ciascun utente e contengono:
 - la valutazione dei bisogni socio assistenziali;
 - gli obiettivi che l'azione di cura si propone di raggiungere;
 - la valutazione dell'intensità assistenziale necessaria e la conseguente quantificazione della quota finanziaria individuale;
 - la quantificazione dell'eventuale contribuzione a carico del cittadino;
 - i tempi di realizzazione dei piani di intervento;
 - le modalità ed i tempi di valutazione e di verifica dell'intervento;
 - il numero e la qualifica degli operatori utilizzati nella realizzazione del piano;
 - il nominativo della figura professionale responsabile del caso (ove necessario);
 - l'indicazione e possibilità di modifiche durante la durata del progetto.

4. E' possibile modificare, nel corso della durata del progetto, il piano individuale di intervento, nel caso venga a mancare o muti uno dei succitati elementi di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La scheda del piano di intervento individuale deve essere sottoscritta:
 - dal Dirigente del servizio sociale (centrale o municipale) titolare dell'intervento;
 - dal cittadino utente o da chi ne ha la tutela;
 - dal legale rappresentante dell'organismo accreditato erogatore del servizio;
 - dalla ASL per gli interventi integrati;
 - da altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione degli interventi integrati.
6. La copia del piano individuale di intervento deve essere consegnata al cittadino utente. I piani individuali sono raccolti nella banca dati del Sistema Informativo Cittadino per la valutazione e la programmazione della rete dei servizi, nel rispetto delle norme contemplate dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (ex legge n. 675/96).
7. Al fine di garantire omogeneità nell'accesso e nella fruizione dei servizi alla persona nel territorio cittadino, l'Assessore competente, con cadenza almeno biennale, sentite le Associazioni di rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti, propone alla approvazione della Giunta Comunale che lo determina e ne fissa i relativi costi, lo schema quadro dei "pacchetti di servizio" assistenziali. La Giunta entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento dovrà determinare quanto sopra per il primo biennio. I pacchetti di servizio prevedono per ciascuna area diversi livelli di intensità legati al bisogno assistenziale del cittadino utente. Il costo viene stabilito sulla base delle prestazioni previste da ciascun pacchetto di servizio. In relazione a bisogni o a specifiche caratteristiche sociali territoriali, i Municipi possono prevedere elementi di intervento aggiuntivi sulla base di esplicite motivazioni.
8. Ogni schema quadro dovrà prevedere:
 - l'articolazione in diverse fasce di intensità assistenziale in relazione alla valutazione del bisogno assistenziale del cittadino utente da parte del servizio sociale;
 - la quota economica corrispondente a ciascuna fascia di intensità assistenziale;
 - le prestazioni e i servizi essenziali corrispondenti.
9. Ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto dell'accreditamento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di pubblici servizi, si procederà in conformità con quanto disposto dall'art. 5 della legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000 e successivo atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona di cui al DPCM 30 marzo 2001.
I Municipi, ai fini della programmazione annuale e sulla base di quanto previsto dai rispettivi piani di zona:
 - provvedono ad esplicitare le risorse disponibili, le tipologie di intervento da attuare in rapporto ai bisogni dell'utenza, le ulteriori caratteristiche degli interventi in base alla specificità dei progetti territoriali;
 - effettuano una valutazione delle proposte progettuali degli enti accreditati nella specifica area;
 - provvedono a valutare le proposte progettuali indicando un limite minimo di idoneità;

- assicurano la più ampia partecipazione degli enti fornitori di servizi evitando fenomeni di aggregazione temporanea tra enti.

Nella scelta degli organismi affidatari dei servizi, il Dirigente competente dovrà tener presente i seguenti elementi utili alla valutazione dei progetti:

- le capacità progettuali e le metodologie di intervento;
- le esperienze professionali degli operatori coinvolti nel progetto;
- idonee risorse strutturali e logistiche;
- la proposta tecnica progettuale più valida;
- la capacità di attivazione della rete territoriale;
- offerta economica progettuale;
- il sistema interno di valutazione di qualità dei servizi erogati.

10. L'affidamento dei servizi di cura domiciliare è regolato mediante un'intesa formale tra il servizio affidante e gli enti gestori che abbiano presentato offerte valutate idonee, nel quale è definito il piano delle attività, il volume massimo delle prestazioni che ciascun ente si impegna a realizzare, il corrispettivo dovuto a fronte delle attività concordate con modalità di aggiornamento o di revisione almeno biennale. Qualora il servizio affidante non provveda, saranno adottati gli atti necessari secondo quanto previsto dagli artt. 10.5 e 25.6 del Regolamento degli uffici e dei servizi. Con provvedimento di Giunta Comunale verrà definito lo schema-quadro della intesa formale tra l'Amministrazione e gli enti gestori.

Art. 10 Diritti del cittadino utente

1. Ogni cittadino utente dei servizi accreditati ha diritto:
 - ad essere informato su tutti i servizi disponibili, in modo semplice ed in grado di superare difficoltà linguistiche, fisiche o culturali;
 - all'attivazione di un servizio di cura personalizzato, tramite un piano individuale di intervento che riconosca e rispetti le differenze;
 - ad esercitare la propria facoltà di scelta;
 - alla continuità del percorso di cura assistenziale;
 - al rispetto della riservatezza;
 - all'accesso a forme di tutela sociale;
 - alla partecipazione attiva alla verifica di qualità dei servizi;
 - ad essere informato sulla quota finanziaria per la copertura del P.I.I. (Piano di Intervento Individuale).
2. L'utente ha facoltà di scegliere l'organismo che realizzerà gli interventi previsti dal "piano di intervento individuale" concordato con il servizio che esercita la presa in carico, nel caso dell'area disabili congiuntamente con le ASL. La scelta potrà avvenire tra gli organismi accreditati nel Registro Municipale per lo specifico settore e che abbiano presentato offerte progettuali idonee.
3. Qualora l'utente non intenda avvalersi della facoltà di scelta, il servizio sociale propone al Dirigente del Servizio sociale competente, l'organismo accreditato per l'area di intervento richiesta idoneo alla realizzazione del Piano di intervento individuale, previa consultazione dell'Ufficio referente.
4. Nei casi di utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, la scelta sarà effettuata dal tutore o dal curatore con il sostegno del servizio sociale.

5. L'utente può esercitare il diritto di scelta all'atto dell'avvio del progetto di intervento o in fase di verifica e di ridefinizione del medesimo. La facoltà di scelta, espressa in forma scritta, non può essere comunque esercitata più di una volta l'anno, fatti salvi i casi che impongano una valutazione dell'intervento da parte del servizio sociale.
6. Qualora l'utente segnali disservizi o inadempienze nello svolgimento del servizio erogato, il Servizio Sociale, nel caso dell'area disabili congiuntamente con le ASL, provvederà ad accertare quanto segnalato, individuando eventuali soluzioni alternative. In caso negativo l'utente sarà chiamato a scegliere un altro organismo gestore, anche superando i vincoli temporali già citati.
7. Al fine di determinare le modalità operative per rendere il diritto alla libera scelta del cittadino il più consapevole ed efficace in tutto il sistema di accreditamento, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, le aree di intervento dedicate al sostegno sociale alle persone con gravi fragilità sanitarie e alla disabilità, saranno l'ambito di una sperimentazione su nuove modalità di esercizio del diritto di scelta del cittadino utente. Tale sperimentazione avrà la durata di 24 mesi e sarà disciplinata dalla Giunta Comunale mediante apposito atto.
8. L'utente ha diritto di essere informato sulle caratteristiche degli organismi accreditati e sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla tipologia dei servizi offerti. Il Dipartimento e il Servizio Sociale del Municipio provvedono a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie, attraverso la Carta dei Servizi di cui all'art. 4 e con altro materiale informativo elaborato e fornito dagli organismi accreditati.

Art. 11 Ufficio di tutela del cittadino utente

1. Presso il Dipartimento V e presso ciascun Municipio, con trasferimento di personale come previsto dalla deliberazione C.C. n. 10/99, è istituito l'Ufficio di tutela del cittadino-utente, quale punto di ascolto e centro di intervento per la promozione attiva dei diritti.
2. Nelle more dell'istituzione di detto Ufficio, il Dipartimento V adotterà i provvedimenti, previsti dalla normativa di riferimento, a sostegno ed a tutela dei diritti dell'utenza.
3. L'Ufficio di tutela deve essere composto da personale diverso da quello che affida il servizio.

Art. 12 Principi di qualità e valutazione delle prestazioni erogate

1. Il sistema complessivo di valutazione ha lo scopo di elevare lo standard di qualità delle prestazioni e di favorire complessivamente il processo di crescita e di qualificazione degli organismi operanti nel territorio cittadino.
2. Vengono adottati, dal Dipartimento V, sentite le associazioni di rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti, idonei strumenti di valutazione dei servizi erogati per la verifica della rispondenza dei servizi medesimi ivi compresi gli esiti degli obiettivi contenuti nel Piano di Intervento Individuale.
Il sistema di valutazione della qualità dei servizi è volto, inoltre, a rilevare:
 - a) la qualità percepita dai cittadini utenti;
 - b) la qualità delle modalità di accesso e i tempi di presa in carico;

- c) la qualità delle prestazioni erogate;
 - d) la qualità dell'informazione sui servizi forniti ai cittadini.
3. L'attività di valutazione viene condotta anche relativamente alla stabilità dei rapporti di lavoro (ad es. eventuale ricorso alle tipologie contrattuali della legge n. 30/2003) e alla qualificazione professionale degli operatori impegnati.
 4. I risultati della valutazione sono resi disponibili ogni 12 mesi al Consiglio Comunale ed ai Consigli Municipali, alla cittadinanza, alle organizzazioni sociali. Tali risultati sono divulgati alla cittadinanza e alle organizzazioni sociali attraverso l'utilizzazione di mezzi di comunicazione tramite il sito internet del Comune.

Art. 13 Sistema sanzionatorio per il controllo delle prestazioni erogate

1. Il Direttore del Dipartimento V ovvero il Dirigente delle strutture municipali effettua controlli sulla erogazione dei servizi svolti dagli organismi accreditati. Le attività di controllo e vigilanza sono effettuate anche in collaborazione con l'Osservatorio sulle condizioni del lavoro del Comune di Roma.
2. In ragione della gravità delle inadempienze e/o irregolarità rilevate vengono erogate sanzioni che prevedono, a seconda della gravità e della reiterazione delle inadempienze:
 - richiamo scritto;
 - sanzioni economiche;
 - sospensione temporanea dal RUC;
 - cancellazione dal RUC.

Il suddetto quadro di gradualità dei provvedimenti sanzionatori si applica, per quanto riferito ai richiami formali, nei casi di rilevazione di negligenze o inadempienze nell'erogazione del servizio o nelle prestazioni previste a favore degli utenti da parte degli organismi accreditati.

Nei casi di reiterazione di comportamenti omissivi da parte degli organismi gestori, l'Amministrazione applica sanzioni economiche in percentuale variabile dal 5 al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l'inadempienza si riferisce.

Possono essere adottati provvedimenti di sospensione temporanea dal RUC o di cancellazione dal RUC nei casi di:

- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza.

I provvedimenti di cancellazione dal RUC o di sospensione provvisoria dallo stesso che prevedono, di conseguenza, l'interruzione del servizio già affidato, verranno adottati contestualmente alla individuazione di altri organismi accreditati cui affidare l'utenza dell'organismo sanzionato.

3. Per l'attività di controllo, vigilanza e sanzione di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale tiene anche conto dei risultati dell'attività di valutazione e monitoraggio affidata all'agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali con deliberazione C.C. n. 35/2004 e all'Osservatorio sull'Occupazione e le Condizioni del Lavoro a Roma.

Art. 14 Congruità dei costi

E' istituito, a supporto delle funzioni della Giunta Comunale, un Nucleo di Valutazione Centrale che ha il compito di vigilare e monitorare la congruità dei costi dei pacchetti di servizio al fine di assicurare l'omogeneità dei parametri economici già prefissati su tutti i Municipi.

Articolo 15 Sistema di sostegno alle imprese sociali

Al fine di sostenere il sistema delle imprese sociali, l'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni di rappresentanza, si impegna a:

- dare in concessione immobili sottratti all'economia criminale e quelli di proprietà comunale inutilizzati;
- sostenere la formazione, l'aggiornamento e l'eventuale riqualificazione degli operatori;
- prevedere, ai sensi e con le modalità della deliberazione C.C. n. 35/2004, del Piano Regolatore Urbanistico e del Piano Regolatore Sociale, con apposita e successiva norma regolamentare urbanistica (standard), la realizzazione (nell'ambito delle opere a scomputo dei Piani di Zona 167 o altri strumenti attuativi) di strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni, per anziani, minori e disabili;
- definire, in accordo con Regione Lazio ed ASL, l'uso ai fini di cui sopra, degli immobili ex IPAB.

NORMA TRANSITORIA

E' richiesta, in fase di prima applicazione, l'autocertificazione a conferma del possesso dei requisiti per gli organismi accreditati precedentemente al presente atto.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli, 10 contrari e l'astensione dei consiglieri Battaglia, Carli e Poselli.

La presente deliberazione assume il n. 90.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNÀ

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
28 aprile 2005.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....